



## COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

### Area Finanziaria

#### DETERMINAZIONE

**N. 38 DEL 20/10/2022**

#### OGGETTO:

**COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

#### Il Responsabile dell' Area Finanziaria

#### Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.";
- le deliberazioni n. 7 del 18.02.2022 e n. 52 del 13.10.2022 relative all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2020;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;

**Premesso** che il Comune di Cavaglio d'Agogna ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibri di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto al criterio riduzione spesa mancante;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**Considerato** che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

**Considerato** che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi";

**Considerati**, altresì, la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

**Preso atto** che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**Premesso** che in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere ad una verifica straordinaria sulla correttezza dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e alla costituzione del Fondo per l'anno corrente;

**Considerato** che:

- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 11.340,53**;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 285,60**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono

assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alladada del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 416,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

**Tenuto conto** che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2022 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 5 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018; pertanto, in attuazione dell'art. 33, c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad **€ 12.042,13**, di cui € 11.340,53 soggette ai vincoli;

**Preso atto** che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, e pertanto vengono stanziate:

- ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.5.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ai sensi dell'art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a **€ 2.650,00**;
- tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2022 unitamente al Piano della Performance;
- si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

**Ritenuto** di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.500,00**;

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno in corso non liquidate, pari ad **€ 1.185,66**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per **€ 4.000,00**;

**Considerato** che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad **€ 10.335,66**, di cui € 2.650,00 soggette ai vincoli;

**Vista** la Legge n. 147/2013 (nota cd. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo, così, che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

**Considerato** che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e, in particolare, l'art. 9, comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e, pertanto, non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2022, pari a **€ 0,00**;

**Richiamato** l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;

- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

**Tenuto conto** che:

- nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00;

- l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 22.377,79 di cui € 13.990,53 soggette al limite 2016;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 ed economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 14.067,45 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 14.067,45;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2022, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b, economie del fondo dell'anno precedente ed economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 13.990,53;

**Considerato** che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

**Preso atto** che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

**Considerato** che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 13.990,53;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 22.377,79;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2022 risulta inferiore al 2016, come illustrato nella tabella sotto indicata:

| <b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017</b> |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                     | <b>ANNO 2016</b> | <b>ANNO 2022</b> |
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite                             | <b>14.067,45</b> | <b>13.990,53</b> |
| Indennità di Posizione e risultato PO                                               | <b>22.187,50</b> | <b>18.028,77</b> |
|                                                                                     |                  |                  |

|                                                                                             |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                             |                  |                  |
| <b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO<br/>SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2<br/>D.LGS. 75/2017</b> | <b>36.254,95</b> | <b>32.019,30</b> |
| <b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO<br/>ACCESSORIO</b>                                       |                  | <b>OK</b>        |

| <b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>                                           |                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>ANNO 2016</b> | <b>ANNO 2022</b>                                                                                                                              |
| Fondo stabile soggetto al limite                                                 | 10.843,04        | 11.340,53                                                                                                                                     |
| Fondo variabile soggetta al limite                                               | 3.224,41         | 2.650,00                                                                                                                                      |
| Risorse fondo prima delle decurtazioni                                           | 14.067,45        | 13.990,53                                                                                                                                     |
| Decurtazioni 2011/2014                                                           | 0,00             | 0,00                                                                                                                                          |
| Decurtazioni operate nel 2016 per<br>cessazioni e rispetto limite 2015           | 0,00             | 0,00                                                                                                                                          |
| <b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER<br/>RISPETTO LIMITE</b>                            | <b>14.067,45</b> | <b>13.990,53</b>                                                                                                                              |
| Decurtazioni per rispetto 2016                                                   |                  | 0,00                                                                                                                                          |
| <b>RISORSE FONDO DOPO LE<br/>DECURTAZIONI</b>                                    |                  | <b>13.990,53</b>                                                                                                                              |
|                                                                                  |                  | FONDO INCREMENTATO<br>garantendo il rispetto del<br>limite complessivo del<br>salario accessorio come<br>indicato nella tabella<br>precedente |
| Risorse stabili NON sottoposte al limite                                         |                  | 701,60                                                                                                                                        |
| Risorse variabili NON sottoposte al limite                                       |                  | 7.685,66                                                                                                                                      |
| <b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE<br/>LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL<br/>LIMITE</b> |                  | <b>22.377,79</b>                                                                                                                              |

**Visto** l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2022;

## **D E T E R M I N A**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di costituire** il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. **di applicare** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso

di superamento rispetto all'anno 2016;

3. **di applicare** l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro- capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

4. **di costituire** il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 per un importo pari a **€ 22.377,79**;

5. **di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, vengono erogati mensilmente in corso d'anno per un importo pari a **€ 9.761,11**;

6. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

7. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;

8. **di trasmettere** il presente atto al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;

9. **di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alla RSU per opportuna conoscenza e informazione.

**Il Responsabile dell'Area  
rag. Maura Ferrari**

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b></p> <p>Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 38 del 20/10/2022 esprime parere <u>FAVOREVOLE</u> ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Cavaglio d'Agogna, lì 20/10/2022</p> | <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b><br/><b>rag. Maura Ferrari</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 337 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/10/2022, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna, lì 20/10/2022

**Il Messo Comunale**  
Siniscalco Michele

.....